

**PROCEDURA INTERNAL DEALING**

AGGIORNATA AL 31 GENNAIO 2018

Il Consiglio di Amministrazione di Salvatore Ferragamo S.p.A. (la “**Società**”) ha adottato la presente Procedura Internal Dealing (la “**Procedura**”) volta a disciplinare con efficacia cogente i flussi informativi inerenti alle operazioni elencate al successivo articolo 3 ed effettuate - anche per il tramite di interposta persona - dai soggetti rilevanti identificati al successivo articolo 1 in conformità a quanto disposto dall’articolo 114, comma 7, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (il “**Testo Unico della Finanza**” o il “**T.U.F.**”), dagli articoli 152-sexies – 152-octies del Regolamento Consob n. 11971/1999 e successive modifiche e integrazioni (il “**Regolamento Emittenti**”), nonché dall’articolo 19 del Regolamento (UE) 16 aprile 2014, n. 596/2014 sugli abusi di mercato (“**Market Abuse Regulation**” o “**MAR**”) e dal Regolamento delegato (UE) 2016/522 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che integra il MAR per quanto riguarda, tra l’altro, le soglie di comunicazione, l’autorità competente per le notifiche dei ritardi, il permesso di negoziare durante periodi di chiusura e i tipi di operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione soggette a notifica (il “**Regolamento Delegato 2016/522**”).

In data 31 gennaio 2018 il Consiglio di Amministrazione ha aggiornato la presente Procedura al fine di recepire le modifiche alla disciplina introdotte al Regolamento Emittenti. La presente Procedura, come modificata, è efficace a partire dal 1 febbraio 2018.

## 1. SOGGETTI INTERNAL DEALING

In relazione agli obblighi informativi di cui alla presente Procedura, per “**Soggetti Internal Dealing**” si intendono:

- A) Le persone rilevanti ai sensi del MAR (nel seguito, le “**Persone Rilevanti MAR**”):
  - a) i componenti degli organi di amministrazione e di controllo della Società;
  - b) i soggetti che svolgono funzioni di direzione e i dirigenti della Società che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate<sup>1</sup> e detengono il potere di adottare decisioni di gestione che

---

<sup>1</sup> Ai sensi dell’articolo 7 del MAR per “informazione privilegiata” si intende ogni informazione di carattere preciso che non è stata resa pubblica e che riguarda direttamente o indirettamente la Società, le sue Controllate o uno o più Strumenti Finanziari che, se rese pubbliche, potrebbero influire in modo sensibile sui prezzi di tali Strumenti Finanziari. Un’informazione si ritiene di carattere preciso se: a) si riferisce ad un complesso di circostanze esistente o che si possa ragionevolmente prevedere che verrà ad esistenza o ad un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificherà; b) è sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell’evento di cui alla lett. a) sui prezzi degli Strumenti Finanziari. Nel caso di un processo prolungato che è inteso a concretizzare, o che determina, una particolare circostanza o un particolare evento, possono essere considerate informazioni di carattere preciso tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie di detto processo prolungato che sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell’evento futuro. Un’informazione che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi degli Strumenti Finanziari si intende un’informazione che presumibilmente un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento. Una tappa intermedia in un processo prolungato si intende un’informazione privilegiata se presenta i caratteri di informazione privilegiata richiesti dalla normativa applicabile e quivi enunciati. Si rinvia al regolamento interno per la gestione e la comunicazione all’esterno di informazioni riservate e privilegiate adottato dalla Società.

possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future della Società, come identificati ai sensi del successivo articolo 2;

- B) gli azionisti rilevanti ai sensi del Regolamento Emittenti (nel seguito, gli **“Azionisti Rilevanti RE”**), ossia chiunque detenga una partecipazione, calcolata ai sensi dell'articolo 118 del Regolamento Emittenti, pari almeno al 10% del capitale sociale della Società, rappresentato da azioni con diritto di voto, nonché ogni altro soggetto che controlla la Società;
- C) le persone strettamente legate alle Persone Rilevanti MAR (nel seguito, le **“Persone Legate alle Persone Rilevanti MAR”**) e congiuntamente con le Persone Rilevanti MAR, i **“Soggetti Rilevanti MAR”**), ossia:
- a) il coniuge non separato legalmente o un partner equiparato al coniuge ai sensi della vigente normativa, i figli anche del coniuge, a carico, e, se conviventi da almeno un anno, i genitori, i parenti e gli affini delle Persone Rilevanti MAR;
  - b) le persone giuridiche, i trust e le partnership le cui responsabilità di direzione siano rivestite da una Persona Rilevante MAR o da una delle persone indicate al presente punto C) lettera a), o direttamente o indirettamente controllate da detta persona, oppure siano costituite a suo beneficio, o i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti agli interessi di detta persona;
- D) le persone strettamente legate agli Azionisti Rilevanti RE (nel seguito, le **“Persone Legate agli Azionisti Rilevanti RE”**) e congiuntamente con gli Azionisti Rilevanti RE, i **“Soggetti Rilevanti RE”**), ossia:
- a) il coniuge non separato legalmente o un partner equiparato al coniuge ai sensi della normativa vigente, i figli, anche del coniuge, a carico e, se conviventi da almeno un anno, i genitori, i parenti e gli affini degli Azionisti Rilevanti RE;
  - b) le persone giuridiche, le società di persone e i trust in cui un Azionista Rilevante RE o una delle persone indicate al presente punto D) lettera a) sia titolare, da solo o congiuntamente tra loro, della funzione di gestione;
  - c) le persone giuridiche controllate direttamente o indirettamente da un Azionista Rilevante RE o da una delle persone indicate al presente punto D) lettera a);
  - d) le società di persone i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di un Azionista Rilevante RE o di una delle persone indicate al presente punto D) lettera a);
  - e) i trust costituiti a beneficio di un Azionista Rilevante RE o di una delle persone indicate al presente punto D) lettera a).

## 2. INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI INTERNAL DEALING E OBBLIGHI DI INFORMATIVA

2.1 Ai fini dell'adempimento delle disposizioni della presente Procedura le Persone Rilevanti MAR di cui all'articolo 1, punto A), lettera b) sono identificate dal Soggetto Preposto (come definito al successivo articolo 4) fra i dirigenti della Società che soddisfano congiuntamente le seguenti condizioni:

- hanno regolare accesso ad informazioni privilegiate;
- detengono il potere di adottare decisioni di gestione strategiche, che possono incidere sulle prospettive future della Società o su singole linee di attività della Società che rappresentano la parte preponderante dell'attività complessiva della Società stessa;
- esercitano il suddetto potere decisionale in via autonoma e, dunque, in modo svincolato dall'approvazione da parte di altri organi della Società, non rilevando invece la circostanza che il potere decisionale sia esercitabile in via solitaria o collegiale.

2.2 Il Soggetto Preposto redige e aggiorna un elenco dei Soggetti Internal Dealing (l'"Elenco").

2.3 Il Soggetto Preposto notifica per iscritto tempestivamente alle Persone Rilevanti MAR e agli Azionisti Rilevanti RE l'avvenuta identificazione ed i connessi obblighi di comunicazione previsti dalla legge e dalla Procedura. I destinatari di tale comunicazione, che potrà essere effettuata secondo il modello contenuto nell'Allegato A, devono renderne alla Società copia firmata per presa d'atto, fermo restando che in mancanza la Persona Rilevante MAR e/o l'Azionista Rilevante RE si intenderanno comunque edotti di quanto sopra.

2.4 Le Persone Rilevanti MAR e gli Azionisti Rilevanti RE devono comunicare tempestivamente per iscritto al Soggetto Preposto l'elenco delle persone ad essi strettamente legate e i relativi dati identificativi, nonché ogni successivo aggiornamento dei nominativi e dei dati precedentemente comunicati.

Le Persone Rilevanti MAR e gli Azionisti Rilevanti RE devono rendere noti alle persone ad essi strettamente legate gli obblighi di comunicazione previsti dalla legge e dalla Procedura, mediante comunicazione scritta (che potrà essere effettuata utilizzando il modello contenuto nell'Allegato B) conservando copia di tale comunicazione.

2.5 In caso di cancellazione dall'Elenco di un Soggetto Internal Dealing l'interessato è tempestivamente informato per iscritto.

2.6 I Soggetti Internal Dealing devono fornire alla Società ogni informazione necessaria all'adempimento degli obblighi di cui alla presente Procedura e di legge.

2.7 Il Soggetto Preposto comunica al Consiglio di Amministrazione della Società con periodicità almeno annuale, ovvero alla prima riunione utile, in caso di modifica delle informazioni rilevanti a seguito di modificazioni e/o interruzioni dei rapporti con i dirigenti interessati, l'elenco dei Soggetti Internal Dealing.

### 3. OBBLIGHI INFORMATIVI DEI SOGGETTI RILEVANTI MAR E DEI SOGGETTI RILEVANTI RE

3.1 I Soggetti Rilevanti MAR comunicano alla Società e alla Consob con le modalità e nei termini precisati nel successivo articolo 5 tutte le operazioni (le "**Operazioni Rilevanti MAR**") eseguite a qualsiasi titolo, in borsa o fuori borsa, aventi ad oggetto:

- azioni o strumenti di debito della Società;
- strumenti derivati;
- strumenti finanziari ad essi collegati, come individuati ai sensi dell'art. 3, par. 2, lett. b) del Reg. UE n. 596/20141.

Le Operazioni Rilevanti MAR comprendono le operazioni elencate, a titolo esemplificativo, nell'Allegato C.

Gli obblighi di comunicazione previsti dalla presente Procedura non sussistono per le seguenti Operazioni Rilevanti MAR:

- le Operazioni Rilevanti MAR il cui importo complessivo non raggiunga Euro 20.000,00 (ventimila) entro la fine dell'anno, con la precisazione che l'importo complessivo va calcolato sommando senza compensazione tutte le Operazioni Rilevanti MAR effettuate per conto di ciascun Soggetto Rilevante MAR; l'obbligo di comunicazione si applica a tutte le Operazioni Rilevanti MAR successive una volta che sia stato raggiunto un importo complessivo di Euro 20.000,00 (ventimila) nell'arco dello stesso anno. Per gli strumenti finanziari diversi dalle azioni o dalle obbligazioni o per le operazioni prive di corrispettivo il valore è calcolato in applicazione degli orientamenti dell'ESMA;
  - transazioni relative a strumenti finanziari collegati ad azioni o strumenti di debito della Società se, al momento della transazione, sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:
    - a. lo strumento finanziario è costituito da una quota o un'azione di un organismo di investimento collettivo in cui l'esposizione alle azioni o agli strumenti di debito della Società non supera il 20% degli attivi detenuti dall'organismo di investimento collettivo;
    - b. lo strumento finanziario fornisce un'esposizione a un portafoglio di attivi in cui l'esposizione alle azioni o agli strumenti di debito della Società non supera il 20% degli attivi del portafoglio;
- o

- c. lo strumento finanziario è costituito da una quota o un'azione di un organismo di investimento collettivo o fornisce un'esposizione a un portafoglio di attivi e il Soggetto Rilevante MAR non conosce, né poteva conoscere, la composizione degli investimenti o l'esposizione di tale organismo di investimento collettivo o portafoglio di attivi in relazione alle azioni o agli strumenti di debito della Società, e inoltre non vi sono motivi che inducano tale persona a ritenere che le azioni o gli strumenti di debito della Società superino le soglie di cui alla lettera a) o b).

Qualora siano disponibili informazioni relative alla composizione degli investimenti dell'organismo di investimento collettivo o l'esposizione al portafoglio di attivi, il Soggetto Rilevante MAR compie ogni ragionevole sforzo per avvalersi di tali informazioni.

3.2 Gli Azionisti Rilevanti RE comunicano alla Società e alla Consob con le modalità e nei termini precisati nel successivo articolo 6 tutte le operazioni (le "**Operazioni Rilevanti RE**") di acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio, compiute in borsa o fuori borsa, direttamente o tramite interposta persona, dagli Azionisti Rilevanti RE e dalle Persone Legate agli Azionisti Rilevanti RE aventi ad oggetto:

- ❖ azioni emesse dalla Società;
- ❖ strumenti finanziari collegati alle azioni, che comprendono:
  - A) gli strumenti finanziari che permettono di sottoscrivere, acquisire o cedere le azioni della Società;
  - B) gli strumenti finanziari di debito convertibili nelle azioni o scambiabili con esse;
  - C) gli strumenti finanziari derivati sulle azioni, indicati dall'articolo 1, comma 3, del T.U.F.<sup>2</sup>;

---

<sup>2</sup> Art. 1, comma 3, T.U.F: Per "strumenti finanziari derivati" si intendono gli strumenti finanziari previsti dal comma 2, lettere d), e) f), g), h), i) e j), nonché gli strumenti finanziari previsti dal comma 1-bis, lettera d)". Ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettere d), e) f), g), h), i) e j) T.U.F., vi rientrano i seguenti strumenti finanziari:

d) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti derivati connessi a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, o ad altri strumenti derivati, indici finanziari o misure finanziarie che possono essere regolati con consegna fisica del sottostante o attraverso il pagamento di differenziali in contanti;

e) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti derivati connessi a merci il cui regolamento avviene attraverso il pagamento di differenziali in contanti o può avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti, con esclusione dei casi in cui tale facoltà consegue a inadempimento o ad altro evento che determina la risoluzione del contratto;

f) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap» e altri contratti derivati connessi a merci il cui regolamento può avvenire attraverso la consegna del sottostante e che sono negoziati su un mercato regolamentato e/o in un sistema multilaterale di negoziazione;

g) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», contratti a termine («forward») e altri contratti derivati connessi a merci il cui regolamento può avvenire attraverso la consegna fisica del sottostante, diversi da quelli indicati alla lettera f), che non hanno scopi commerciali, e aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, considerando, tra l'altro, se sono compensati ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute o se sono soggetti a regolari richiami di margini;

h) strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito;

i) contratti finanziari differenziali;

D) gli altri strumenti finanziari, equivalenti alle azioni, rappresentanti tali azioni.

Gli obblighi di comunicazione previsti dalla presente Procedura non sussistono per le seguenti Operazioni Rilevanti RE:

- le Operazioni Rilevanti RE il cui importo complessivo non raggiunga il controvalore di Euro 20.000,00 (ventimila) entro la fine dell'anno; successivamente ad ogni comunicazione non devono essere comunicate le Operazioni Rilevanti RE il cui importo complessivo non raggiunga un controvalore di ulteriori Euro 20.000,00 (ventimila) entro la fine dell'anno; per gli strumenti finanziari collegati derivati l'importo è calcolato con riferimento alle azioni sottostanti;
  - le Operazioni Rilevanti RE tra un Azionista Rilevante RE e le Persone ad esso strettamente legate;
  - le Operazioni Rilevanti RE effettuate dalla Società e da società da essa controllate;
  - le Operazioni Rilevanti RE effettuate da un ente creditizio o da un'impresa di investimento che concorrano alla costituzione del portafoglio di negoziazione di tale ente o impresa, quale definito dall'articolo 4, paragrafo 1, punto 86, del Regolamento (UE) n. 575/2013, purché il medesimo soggetto:
    - tenga organizzativamente separati dalla tesoreria e dalle strutture che gestiscono le partecipazioni strategiche, le strutture di negoziazione e di market making;
    - sia in grado di identificare le azioni detenute ai fini della attività di negoziazione e/o market making, mediante modalità che possano essere oggetto di verifica da parte della Consob, ovvero mediante la detenzione delle stesse in un apposito conto separato;
- e, qualora operi in qualità di market maker:
- sia autorizzato dallo Stato membro d'origine ai sensi della direttiva 2004/39/CE allo svolgimento dell'attività di market making;
  - fornisca alla Consob l'accordo di market making con la società di gestione del mercato e/o con l'Emittente eventualmente richiesto dalla legge e dalle relative disposizioni di attuazione, vigenti nello Stato membro UE dove il market maker svolge la propria attività;

---

j) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», contratti a termine sui tassi d'interesse e altri contratti derivati connessi a variabili climatiche, tariffe di trasporto, quote di emissione, tassi di inflazione o altre statistiche economiche ufficiali, il cui regolamento avviene attraverso il pagamento di differenziali in contanti o può avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti, con esclusione dei casi in cui tale facoltà consegua a inadempimento o ad altro evento che determina la risoluzione del contratto, nonché altri contratti derivati connessi a beni, diritti, obblighi, indici e misure, diversi da quelli indicati alle lettere precedenti, aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, considerando, tra l'altro, se sono negoziati su un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione, se sono compensati ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute o se sono soggetti a regolari richiami di margini.

Ai sensi dell'art. 1 comma 1-bis, lettera d), T.U.F. vi rientrano i seguenti strumenti finanziari: qualsiasi altro titolo che comporta un regolamento in contanti determinato con riferimento ai valori mobiliari indicati alle precedenti lettere, a valute, a tassi di interesse, a rendimenti, a merci, a indici o a misure.

- notificati alla Consob che intende svolgere o svolge attività di market making sulle azioni della Società; il market maker deve altresì notificare senza indugio alla Consob la cessazione dell'attività di market making sulle medesime azioni.
- Inoltre gli obblighi previsti dall'articolo 114, comma 7, del T.U.F. e dalla presente Procedura per le Operazioni Rilevanti RE non si applicano qualora i Soggetti Rilevanti RE siano anche Soggetti Rilevanti MAR e siano già tenute a notificare le operazioni effettuate ai sensi del MAR.

#### **4. SOGGETTO PREPOSTO AL RICEVIMENTO, ALLA GESTIONE E ALLA DIFFUSIONE AL PUBBLICO DELLE INFORMAZIONI**

4.1 La funzione Affari Societari è il Soggetto Preposto al ricevimento, alla gestione ed alla diffusione al pubblico delle informazioni relative alle Operazioni Rilevanti MAR e - ove l'Emittente abbia ricevuto l'incarico dall'Azionista Rilevante RE - alle Operazioni Rilevanti RE.

4.2 È compito del Soggetto Preposto:

- a) redigere e tenere aggiornato l'elenco dei Soggetti Internal Dealing avendo cura di accertare che ai medesimi sia data informativa sui contenuti della presente Procedura e degli obblighi e dei divieti connessi;
- b) fornire assistenza ai Soggetti Rilevanti MAR e agli Azionisti Rilevanti RE affinché le Operazioni Rilevanti MAR e le Operazioni Rilevanti RE siano comunicate alla Società entro i termini e secondo le modalità stabilite dalla presente Procedura;
- c) provvedere al ricevimento delle comunicazioni sulle Operazioni Rilevanti MAR e sulle Operazioni Rilevanti RE;
- d) provvedere alla diffusione al mercato delle comunicazioni sulle Operazioni Rilevanti MAR e - ove l'Emittente abbia ricevuto l'incarico dall'Azionista Rilevante RE - sulle Operazioni Rilevanti RE nei termini stabiliti dalla presente Procedura;
- e) curare la conservazione delle comunicazioni ricevute sulle Operazioni Rilevanti MAR e sulle Operazioni Rilevanti RE e di quelle diffuse al mercato;
- f) monitorare l'applicazione della presente Procedura, sottoponendo - ove ritenuto opportuno, anche eventualmente per il tramite del Comitato Controllo e Rischi - a ciascun Amministratore Delegato e, ove del caso, al Consiglio di Amministrazione le eventuali modifiche che in futuro dovessero rendersi necessarie per adeguare la stessa *ex lege*, oppure per migliorarne aspetti di gestione operativa.



## 5. COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI RILEVANTI MAR

5.1 I Soggetti Rilevanti MAR sono tenuti a comunicare tutte le Operazioni Rilevanti MAR dagli stessi compiute alla Società e alla Consob.

5.2 I Soggetti Rilevanti MAR comunicano al Soggetto Preposto della Società le Operazioni Rilevanti MAR entro e non oltre 2 (due) giorni lavorativi dalla data di effettuazione dell'operazione utilizzando esclusivamente il modello riportato nell'Allegato del Regolamento di esecuzione (UE) 2016/523 del 10 marzo 2016 (il "**Regolamento 2016/523**") (Filing Model accluso alla presente Procedura sub D) e reso disponibile in formato elettronico sul sito internet della Società all'indirizzo <http://group.ferragamo.com> nella Sezione Governance/ Internal Dealing) ("**Filing Model MAR**"), completo di tutte le informazioni ivi riportate, restando a proprio carico la responsabilità delle comunicazioni stesse.

La comunicazione deve essere effettuata al Soggetto Preposto con le seguenti modalità alternative:

- inoltro della comunicazione via e-mail al seguente indirizzo: [segreteria.societaria@ferragamo.com](mailto:segreteria.societaria@ferragamo.com);
- trasmissione della comunicazione a mezzo telefax al seguente numero: 055 3569624.

Prima di ogni comunicazione i Soggetti Rilevanti MAR daranno un preavviso telefonico del relativo invio al seguente numero: 055/3562669 oppure 055/3562053 oppure 055/3562613.

Il Soggetto Preposto fornirà a sua volta ai Soggetti Rilevanti MAR, a mezzo telefax o e-mail, un riscontro in ordine al ricevimento della comunicazione.

5.3 I Soggetti Rilevanti MAR comunicano alla Consob le Operazioni Rilevanti MAR entro e non oltre 3 (tre) giorni lavorativi dalla data di effettuazione dell'operazione utilizzando il Filing Model MAR, completo di tutte le informazioni ivi riportate, restando a proprio carico la responsabilità delle comunicazioni stesse. Il Filing Model MAR deve essere trasmesso alla Consob via PEC all'indirizzo [consob@pec.consob.it](mailto:consob@pec.consob.it) (se il mittente è soggetto all'obbligo di avere la PEC) o via posta elettronica all'indirizzo [protocollo@consob.it](mailto:protocollo@consob.it); in ogni caso occorre specificare come destinatario "*Ufficio Informazione Mercati*" e indicare all'inizio dell'oggetto "*MAR Internal Dealing*".

5.4 Il Soggetto Preposto provvede a comunicare al pubblico – tramite il sistema di diffusione delle informazioni regolamentate e pubblicazione sul sito internet della Società - le Operazioni Rilevanti MAR compiute dai Soggetti Rilevanti MAR notificate alla Società nel rispetto dei termini e delle modalità di cui alla presente Procedura, entro la fine del giorno di mercato aperto successivo a quello del ricevimento della comunicazione trasmessa dal Soggetto Rilevante MAR.

5.5 Le Persone Rilevanti MAR sono responsabili dell'esatta e tempestiva comunicazione delle informazioni dovute alla Società, alla Consob ed al pubblico e pertanto risponderanno verso la Società per ogni danno, anche di immagine, dalla stessa subito a causa di eventuali inosservanze dei loro obblighi.

5.6 Restano fermi tutti gli ulteriori obblighi di legge e di regolamento comunque applicabili, di volta in volta, ai Soggetti Rilevanti MAR.

## 6. COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI RILEVANTI RE

6.1 Gli Azionisti Rilevanti RE sono tenuti a comunicare tutte le Operazioni Rilevanti RE compiute da loro stessi e dalle Persone Legate agli Azionisti Rilevanti RE alla Consob e alla Società.

6.2 Gli Azionisti Rilevanti RE comunicano dette Operazioni Rilevanti RE alla Consob entro la fine del quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'operazione, mediante l'invio del modello riportato nell'Allegato 6 del Regolamento Emittenti (Filing Model accluso alla presente Procedura sub E) e reso disponibile in formato elettronico sul sito internet della Società all'indirizzo <http://group.ferragamo.com> nella Sezione Governance/ Internal Dealing) ("**Filing Model RE**"), completo di tutte le informazioni ivi riportate, restando a proprio carico la responsabilità delle comunicazioni stesse.

Il Filing Model RE deve essere trasmesso alla Consob (i) tramite telefax al numero 06.84.77.757 ovvero via PEC all'indirizzo [consob@pec.consob.it](mailto:consob@pec.consob.it) (se il mittente è soggetto all'obbligo di avere la PEC) o via posta elettronica all'indirizzo [protocollo@consob.it](mailto:protocollo@consob.it) o con le altre modalità stabilite dalla Consob, ovvero (ii) tramite la procedura utilizzata dall'Emittente per lo stoccaggio e il deposito delle informazioni, ove l'Azionista Rilevante RE abbia incaricato l'Emittente di effettuare per suo conto la comunicazione dovuta alla Consob e al pubblico e a condizione che tale Azionista Rilevante RE abbia comunicato all'Emittente le Operazioni Rilevanti RE (compiute dallo stesso e/o dalle Persone ad esso strettamente legate) e tutte le relative informazioni richieste dal Filing Model RE entro la fine del decimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'operazione.

6.3 Gli Azionisti Rilevanti RE comunicano alla Società le Operazioni Rilevanti RE compiute da loro stessi e dalle Persone ad essi strettamente legate entro la fine del decimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'operazione, facendo pervenire il Filing Model RE al Soggetto Preposto con le seguenti modalità alternative:

- inoltro della comunicazione via e-mail al seguente indirizzo: [segreteria.societaria@ferragamo.com](mailto:segreteria.societaria@ferragamo.com);
- trasmissione della comunicazione a mezzo telefax al seguente numero: 055 3569624.

Prima di ogni comunicazione gli Azionisti Rilevanti RE daranno un preavviso telefonico del relativo invio al seguente numero: 055/3562669 oppure 055/3562939.

Il Soggetto Preposto fornirà a sua volta agli Azionisti Rilevanti RE, a mezzo telefax o e-mail, un riscontro in ordine al ricevimento della comunicazione.

6.4 Gli Azionisti Rilevanti RE comunicano al pubblico le Operazioni Rilevanti RE compiute da loro stessi e dalle Persone ad essi strettamente legate entro la fine del quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'operazione, mediante l'invio del Filing Model RE (i) a due agenzie di stampa, ovvero avvalendosi di uno SDIR, ovvero (ii) con le modalità previste dagli articoli 65-bis e seguenti del Regolamento Emittenti, o con le modalità di volta in volta stabilite dalla normativa vigente, ove l'Azionista Rilevante RE abbia incaricato l'Emittente di effettuare per suo conto la comunicazione dovuta alla Consob e al pubblico, a condizione che tale Azionista Rilevante RE abbia comunicato all'Emittente le Operazioni Rilevanti RE (compiute dallo stesso e/o dalle Persone ad esso strettamente legate) e tutte le relative informazioni richieste dal Filing Model RE entro la fine del decimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'operazione.

6.5 Ove l'Azionista Rilevante RE abbia incaricato la Società di effettuare per suo conto la comunicazione dovuta alla Consob e al pubblico e abbia trasmesso alla Società tutte le informazioni richieste dal Filing Model RE la Società pubblica le informazioni - con le modalità previste dagli articoli 65-bis e seguenti del Regolamento Emittenti, o con le modalità di volta in volta stabilite dalla normativa vigente - entro la fine del giorno di mercato aperto successivo a quello in cui ha ricevuto le informazioni dal predetto Azionista Rilevante RE. La comunicazione al meccanismo di stoccaggio autorizzato è effettuata tramite l'invio del Filing Model RE. Rimane in ogni caso ferma in capo all'Azionista Rilevante RE ogni responsabilità in caso di mancata o inesatta comunicazione e, quindi, è fatta salva la facoltà di rivalsa nei confronti dell'Azionista Rilevante RE da parte della Società per ogni danno, anche di immagine, dalla stessa subito a causa di tale inosservanza.

6.6 Gli Azionisti Rilevanti RE sono responsabili dell'esatta e tempestiva comunicazione delle informazioni dovute alla Società, alla Consob ed al pubblico, e pertanto risponderanno verso la Società per ogni danno, anche di immagine, dalla stessa subito a causa di eventuali inosservanze dei loro obblighi.

6.7 Restano fermi tutti gli ulteriori obblighi di legge e di regolamento comunque applicabili, di volta in volta, ai Soggetti Rilevanti RE.

## **7. DIVIETI E LIMITI AL COMPIMENTO DI OPERAZIONI**

7.1 È fatto divieto alle Persone Rilevanti MAR di compiere Operazioni Rilevanti MAR nei 30 giorni di calendario precedenti l'approvazione, da parte del Consiglio di Amministrazione del progetto di bilancio, della relazione semestrale e delle eventuali relazioni trimestrali della Società, nonché di altri eventuali rapporti finanziari di cui la Società abbia preventivamente previsto e annunciato la pubblicazione.

Il divieto non si applica all'esercizio di diritti attribuiti nell'ambito di piani di stock option, nonché di diritti d'opzione; si applica, invece, alle operazioni relative ai titoli acquistati per effetto dell'esercizio di tali diritti, né si applica alle operazioni in cui la titolarità effettiva non si modifica.

Il Consiglio di Amministrazione della Società si riserva inoltre la facoltà di prevedere deroghe al suddetto divieto, nonché di vietare o limitare il compimento in altri periodi dell'anno, da parte di alcune o di tutte le Persone Rilevanti MAR, di Operazioni Rilevanti MAR. Eventuali deroghe al divieto potranno essere concesse, per fondati motivi, dal Consiglio di Amministrazione ed in particolare, tra l'altro, in presenza di condizioni eccezionali quali gravi difficoltà finanziarie che impongano la vendita immediata di azioni.

## **8. INOSSERVANZA DELLA PROCEDURA INTERNAL DEALING**

Ferme le sanzioni previste dalla normativa vigente in caso di inosservanza degli obblighi da essa previsti in materia di *internal dealing*, nel caso in cui, per violazione delle disposizioni della normativa stessa e/o della presente Procedura la Società dovesse incorrere in sanzioni amministrative pecuniarie, la stessa potrà agire in via di rivalsa nei confronti dei responsabili di tali violazioni per ottenere il rimborso degli oneri relativi al pagamento di dette sanzioni.

## **9. MODIFICA DELLA PROCEDURA**

L'Amministratore Delegato potrà procedere ad integrazioni e/o modifiche alla presente Procedura richieste da successive disposizioni legislative o regolamentari, nonché sulla base di eventuali significative indicazioni fornite dalle competenti Autorità ovvero dall'esperienza applicativa o dalla prassi di mercato.

Allegati:

- A: Modello di comunicazione alle Persone Rilevanti MAR e agli Azionisti Rilevanti RE
- B: Modello di comunicazione alle Persone Legate alle Persone Rilevanti MAR e alle Persone Legate agli Azionisti Rilevanti RE
- C: Elenco Operazioni Rilevanti MAR
- D: Filing Model MAR
- E: Filing Model RE

## ALLEGATO A

### Modello di comunicazione alle Persone Rilevanti MAR e agli Azionisti Rilevanti RE

\_\_\_\_\_

Oggetto: Comunicazione ai sensi della normativa vigente e della Procedura Internal Dealing di Salvatore Ferragamo S.p.A.. Inserimento nell'elenco dei Soggetti Internal Dealing.

Gentile \_\_\_\_\_,

Con la presente La informiamo che, in conformità con la procedura in materia di internal dealing (la "**Procedura Internal Dealing**") adottata da Salvatore Ferragamo S.p.A. (la "**Società**") in ottemperanza agli obblighi normativi previsti dall'articolo 114, comma 7, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "**TUF**"), dagli articoli 152-*sexies* - 152-*octies* del Regolamento Consob n. 11971/1999 e s.m.i. (il "**Regolamento Emittenti**"), nonché dall'articolo 19 del Regolamento (UE) 16 aprile 2014, n. 596/2014 (il "**MAR**") e dal Regolamento Delegato (UE) 2016/522 della Commissione del 17 dicembre 2015, Lei è stato inserito nell'elenco dei Soggetti Internal Dealing della Società (l' "**Elenco**").

Per gli obblighi conseguenti a tale inserimento e per i relativi aspetti operativi rinviamo ai contenuti della Procedura Internal Dealing (allegata alla presente) e alla normativa ivi richiamata. Le ricordiamo, inoltre, che l'abuso di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato configurano illeciti passibili di sanzione penale e amministrativa ai sensi della normativa tempo per tempo applicabile.

Le segnaliamo altresì che Lei è tenuto a comunicare per iscritto alle persone a Lei strettamente legate gli obblighi sulle stesse gravanti ai sensi della normativa in materia di *internal dealing* e della Procedura, potendo a tal fine utilizzare il modello ad essa allegato, conservando copia di tale comunicazione.

La preghiamo di voler confermare la presa d'atto e accettazione della presente comunicazione e della Procedura allegata, mediante sottoscrizione di copia della dichiarazione di seguito riportata.

Cordiali saluti,

\_\_\_\_\_

\* \* \*

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_, nella qualità di

Persona Rilevante MAR ai sensi della Procedura Internal Dealing;

Azionista Rilevante RE ai sensi della Procedura Internal Dealing

(ove del caso)

Legale rappresentante della \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_, codice fiscale e numero iscrizione presso il registro delle imprese di \_\_\_\_\_, che riveste la qualità di Azionista Rilevante RE della società quotata Salvatore Ferragamo S.p.A.,

#### **PRENDE ATTO**

di essere stato incluso/a nell'Elenco dei Soggetti Internal Dealing ai sensi della Procedura Internal Dealing adottata dalla Società e

#### **DICHIARA**

di essere consapevole degli obblighi previsti dalle disposizioni comunitarie e nazionali tempo per tempo applicabili in materia di internal dealing e di aver ricevuto adeguata informazione, nonché copia integrale della Procedura Internal Dealing della Società e di accettarne il contenuto, impegnandosi a rispettarne le prescrizioni e a darne comunicazione ai soggetti qualificati come persone strettamente legate al medesimo ai sensi della vigente normativa e della Procedura Internal Dealing.

Il sottoscritto si impegna, in particolare, a: (i) notificare per iscritto la Procedura Internal Dealing alle persone al medesimo strettamente legate; (ii) conservare copia della notifica.

Il sottoscritto comunica il seguente elenco delle persone strettamente legate al medesimo.

ELENCO DELLE PERSONE LEGATE ALLA PERSONA RILEVANTE MAR		
CONIUGE NON SEPARATO LEGALMENTE O <i>PARTNER</i> EQUIPARATO AL CONIUGE AI SENSI DELLA VIGENTE NORMATIVA		
Cognome e nome	Data e luogo di nascita	Codice Fiscale
FIGLI, ANCHE DEL CONIUGE, A CARICO		
Cognome e nome	Data e luogo di nascita	Codice Fiscale
SE CONVIVENTI DA ALMENO UN ANNO, I GENITORI, I PARENTI E GLI AFFINI		
Cognome e nome	Data e luogo di nascita	Codice Fiscale

PERSONE GIURIDICHE, TRUST E <i>PARTNERSHIP</i> LE CUI RESPONSABILITÀ DI DIREZIONE SIANO RIVESTITE DALLA PERSONA RILEVANTE MAR O DA UNA DELLE PERSONE LEGATE SOPRA ELENCATE			
Denominazione sociale	Sede legale	Codice Fiscale e P. IVA	Carica ricoperta (e indicazione della Persona Legata alla Persona Rilevante MAR)
PERSONE GIURIDICHE, TRUST E <i>PARTNERSHIP</i> CONTROLLATE DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE DALLA PERSONA RILEVANTE MAR O DA UNA DELLE PERSONE LEGATE SOPRA ELENCATE			
Denominazione sociale	Sede legale	Codice Fiscale e P. IVA	Quota di partecipazione (e indicazione della Persona Legata alla Persona Rilevante MAR)



PERSONE GIURIDICHE, TRUST E <i>PARTNERSHIP</i> COSTITUITI A BENEFICIO DELLA PERSONA RILEVANTE MAR O DI UNA DELLE PERSONE LEGATE SOPRA ELENcate			
Denominazione sociale	Sede legale	Codice Fiscale e P. IVA	Persona Legata alla Persona Rilevante MAR
PERSONE GIURIDICHE, TRUST E <i>PARTNERSHIP</i> I CUI INTERESSI ECONOMICI SIANO SOSTANZIALMENTE EQUIVALENTI A QUELLI DELLA PERSONA RILEVANTE MAR O DI UNA DELLE PERSONE LEGATE SOPRA ELENcate			
Denominazione sociale	Sede legale	Codice Fiscale e P. IVA	Persona Legata alla Persona Rilevante MAR


ELENCO DELLE PERSONE LEGATE AGLI AZIONISTI RILEVANTI RE		
CONIUGE NON SEPARATO LEGALMENTE O <i>PARTNER</i> EQUIPARATO AL CONIUGE AI SENSI DELLA VIGENTE NORMATIVA		
Cognome e nome	Data e luogo di nascita	Codice Fiscale
FIGLI, ANCHE DEL CONIUGE, A CARICO		
Cognome e nome	Data e luogo di nascita	Codice Fiscale

SE CONVIVENTI DA ALMENO UN ANNO, I GENITORI, I PARENTI E GLI AFFINI			
Cognome e nome	Data e luogo di nascita	Codice Fiscale	
PERSONE GIURIDICHE, SOCIETÀ DI PERSONE E TRUST IN CUI L'AZIONISTA RILEVANTE RE O UNA DELLE PERSONE LEGATE SOPRA ELENCATE SIA TITOLARE, DA SOLO O CONGIUNTAMENTE TRA LORO, DELLA FUNZIONE DI GESTIONE			
Denominazione sociale	Sede legale	Codice Fiscale e P. IVA	Carica ricoperta (e indicazione della Persona Legata all'Azionista Rilevante RE)

PERSONE GIURIDICHE CONTROLLATE DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE DALL'AZIONISTA RILEVANTE RE O DA UNA DELLE PERSONE LEGATE SOPRA ELENcate			
Denominazione sociale	Sede legale	Codice Fiscale e P. IVA	Quota di partecipazione (e indicazione della Persona Legata all'Azionista Rilevante RE)
SOCIETÀ DI PERSONE I CUI INTERESSI ECONOMICI SIANO SOSTANZIALMENTE EQUIVALENTI A QUELLI DELL'AZIONISTA RILEVANTE RE O DI UNA DELLE PERSONE LEGATE SOPRA ELENcate			
Denominazione sociale	Sede legale	Codice Fiscale e P. IVA	Persona Legata all'Azionista Rilevante RE

TRUST COSTITUITI A BENEFICIO DELL'AZIONISTA RILEVANTE RE O DI UNA DELLE PERSONE LEGATE SOPRA ELENATE			
Denominazione sociale	Sede legale	Codice Fiscale e P. IVA	Persona Legata all'Azionista Rilevante RE

Firma

---

Ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto Legislativo n. 196 del 30.06.2003 ("**Codice Privacy**"), il sottoscritto dichiara di aver ricevuto dal titolare del trattamento Salvatore Ferragamo S.p.A. l'informativa richiesta dall'art. 13 del citato decreto e di essere stato reso edotto dei diritti di cui all'art. 7 del D.lgs. n. 196/03, e

presta specifico e irrevocabile consenso al trattamento, alla comunicazione e alla diffusione dei suoi dati personali, identificativi e sensibili ai sensi dell'art. 9 della Procedura Internal Dealing sopra accettata.

Firma

---

**ALLEGATO B**

**Modello di comunicazione alle Persone Legate alle Persone Rilevanti MAR e alle Persone Legate agli  
Azionisti Rilevanti RE**

\_\_\_\_\_

Oggetto: Comunicazione ai sensi della normativa vigente e della Procedura Internal Dealing di Salvatore Ferragamo S.p.A.. Inserimento nell'elenco dei Soggetti Internal Dealing

Gentile \_\_\_\_\_,

in conformità con la normativa applicabile, nonché con la procedura in materia di internal dealing (la "**Procedura Internal Dealing**") adottata da Salvatore Ferragamo S.p.A. (la "**Società**") di cui io sono [amministratore / sindaco / dirigente con responsabilità strategiche / azionista rilevante / [●]] ti informo che provvederò ad indicarti quale persona a me strettamente legata. Di conseguenza sarai inserito nell'Elenco dei Soggetti Internal Dealing della Società.

Per gli obblighi conseguenti a tale inserimento e per i relativi aspetti operativi rinvio ai contenuti della Procedura Internal Dealing (allegata alla presente) e alla normativa ivi richiamata. Ti ricordo inoltre che l'abuso di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato configurano illeciti passibili di sanzione penale e amministrativa ai sensi della normativa tempo per tempo applicabile.

Ti invito pertanto a prendere visione dei contenuti della Procedura Internal Dealing e a sottoscrivere la presente per presa visione e accettazione.

Con molti cordiali saluti,

\_\_\_\_\_

## **ALLEGATO C**

### **OPERAZIONI RILEVANTI MAR**

Le Operazioni Rilevanti MAR includono:

- a) l'acquisizione, la cessione, la vendita allo scoperto, la sottoscrizione o lo scambio;
- b) l'accettazione o l'esercizio di un diritto di opzione, compreso un diritto di opzione concesso a una Persona Rilevante MAR o a dipendenti in quanto parte della retribuzione loro spettante, e la cessione di azioni derivanti dall'esercizio di un diritto di opzione;
- c) l'adesione a contratti di scambio connessi a indici azionari o l'esercizio di tali contratti;
- d) le operazioni in strumenti derivati o ad essi collegati, comprese le operazioni con regolamento in contanti;
- e) l'adesione a un contratto per differenza relativo a uno strumento finanziario dell'Emittente;
- f) l'acquisizione, la cessione o l'esercizio di diritti, compresi le opzioni put e call, e di warrant;
- g) la sottoscrizione di un aumento di capitale o un'emissione di obbligazioni o titoli di credito;
- h) le operazioni in strumenti derivati e strumenti finanziari collegati a un titolo di credito dell'Emittente, compresi i credit default swap;
- i) le operazioni condizionali subordinate al verificarsi delle condizioni e all'effettiva esecuzione delle operazioni;
- j) la conversione automatica o non automatica di uno strumento finanziario in un altro strumento finanziario, compreso lo scambio di obbligazioni convertibili in azioni;
- k) le elargizioni e donazioni fatte o ricevute e le eredità ricevute;
- l) le operazioni effettuate in prodotti, panieri e strumenti derivati indicizzati, se così previsto dall'articolo 19 del Regolamento UE n. 596/2014;
- m) le operazioni effettuate in azioni o quote di fondi di investimento, compresi i fondi di investimento alternativi (FIA) di cui all'articolo 1 della Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, se così previsto dall'articolo 19 del Regolamento UE n. 596/2014;
- n) le operazioni effettuate dal gestore di un FIA in cui ha investito la Persona Rilevante MAR, se così previsto dall'articolo 19 del Regolamento UE n. 596/2014;
- o) le operazioni effettuate da terzi nell'ambito di un mandato di gestione patrimoniale o di un portafoglio su base individuale per conto o a favore di un Soggetto Rilevante MAR;



- p) l'assunzione o la concessione in prestito di azioni o titoli di debito dell'Emittente o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati.

Le Operazioni Rilevanti MAR includono altresì:

- 1) la costituzione in pegno o in prestito di strumenti finanziari da parte o per conto di un Soggetto Rilevante MAR. A tali fini non è necessario notificare una costituzione in pegno di strumenti finanziari, o altra garanzia analoga, in connessione con il deposito degli strumenti finanziari in un conto a custodia, a meno che e fintanto che tale costituzione in pegno o altra garanzia analoga sia intesa a ottenere una specifica facilitazione creditizia;
- 2) operazioni effettuate da coloro che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale oppure da chiunque altro per conto di un Soggetto Rilevante MAR, anche quando è esercitata la discrezionalità. Le transazioni eseguite su azioni o strumenti di debito della Società o su prodotti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati, da parte dei gestori di un organismo di investimento collettivo in cui il Soggetto Rilevante MAR ha investito, non sono soggette all'obbligo di notifica se il gestore dell'organismo di investimento collettivo agisce in totale discrezione, il che esclude la possibilità che egli riceva istruzioni o suggerimenti di alcun genere sulla composizione del portafoglio, direttamente o indirettamente, dagli investitori di tale organismo di investimento collettivo;
- 3) operazioni effettuate nell'ambito di un'assicurazione sulla vita, definite ai sensi della Direttiva n. 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in cui: (i) il contraente dell'assicurazione è un Soggetto Rilevante MAR; (ii) il rischio dell'investimento è a carico del contraente; e (iii) il contraente ha il potere o la discrezionalità di prendere decisioni di investimento in relazione a strumenti specifici contemplati dall'assicurazione sulla vita di cui trattasi, o di eseguire operazioni riguardanti gli strumenti specifici di tale assicurazione sulla vita. Nella misura in cui un contraente di un contratto di assicurazione è tenuto a notificare le operazioni ai sensi della presente Procedura, alla compagnia di assicurazione non incombe alcun obbligo di notifica.

## ALLEGATO D

### FILING MODEL MAR

#### Allegato del Regolamento di esecuzione (UE) 2016/523

**Modello di notifica e di comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e da persone a loro strettamente associate**

**1 Dati relativi alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione/alla persona strettamente associata**

- a) Nome *[Per le persone fisiche: nome e cognome.]*
- [Per le persone giuridiche: denominazione completa, compresa la forma giuridica come previsto nel registro in cui è iscritta, se applicabile.]*

**2 Motivo della notifica**

- a) Posizione/qualifica *[Per le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione: indicare la posizione (ad esempio, amministratore delegato, direttore finanziario) occupata all'interno dell'emittente, del partecipante al mercato delle quote di emissione, della piattaforma d'asta, del commissario d'asta, del sorvegliante d'asta.]*
- [Per le persone strettamente associate,*
- *indicare che la notifica riguarda una persona strettamente associata a una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione;*
  - *nome e cognome e posizione della pertinente persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione.]*
- b) Notifica iniziale/modifica *[Indicare se si tratta di una notifica iniziale o della modifica di una precedente notifica. In caso di modifica, spiegare l'errore che viene corretto con la presente notifica.]*

**3 Dati relativi all'emittente, al partecipante al mercato delle quote di emissioni, alla piattaforma d'asta, al commissario d'asta o al sorvegliante d'asta**

- a) Nome *[Nome completo dell'entità.]*
- b) LEI *[Codice identificativo del soggetto giuridico, conforme al codice LEI di cui alla norma ISO 17442.]*

**4 Dati relativi all'operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo di operazione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate**

- a) Descrizione dello strumento finanziario, tipo di strumento  
Codice di identificazione
- [— Indicare la natura dello strumento:
- un'azione, uno strumento di debito, un derivato o uno strumento finanziario legato a un'azione o a uno strumento di debito;
  - una quota di emissione, un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissione o un derivato su quote di emissione.
  - Codice di identificazione dello strumento come definito nel regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]

- b) Natura dell'operazione
- [Descrizione del tipo di operazione utilizzando, se necessario, i tipi di operazioni stabiliti dall'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2016/522<sup>(1)</sup> della Commissione adottato a norma dell'articolo 19, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 596/2014 oppure uno degli esempi specifici di cui all'articolo 19, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 596/2014.

A norma dell'articolo 19, paragrafo 6, lettera e), del regolamento (UE) n. 596/2014, indicare se l'operazione è legata all'utilizzo di programmi di opzioni su azioni]

- c) Prezzo/i e volume/i

Prezzo/i	Volume/i

[Se più operazioni della stessa natura (acquisto, vendita, assunzione e concessione in prestito ecc.) sullo stesso strumento finanziario o sulla stessa quota di emissione vengono effettuate nello stesso giorno e nello stesso luogo, indicare in questo campo i prezzi e i volumi di dette operazioni, su due colonne come illustrato sopra, inserendo tutte le righe necessarie.

Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo e la quantità, comprese, se necessario, la valuta del prezzo e la valuta della quantità, secondo la definizione dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]

- d) Informazioni aggregate
- [I volumi delle operazioni multiple sono aggregati quando tali operazioni:
- Volume aggregato — si riferiscono allo stesso strumento finanziario o alla stessa quota di emissione;
  - Prezzo — sono della stessa natura;
  - sono effettuate lo stesso giorno e
  - sono effettuate nello stesso luogo;

Utilizzare gli standard relativi ai dati per la quantità, compresa, se necessaria, la valuta della quantità, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e

*del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]*

*[Informazioni sui prezzi:*

- nel caso di un'unica operazione, il prezzo della singola operazione;*
- nel caso in cui i volumi di operazioni multiple siano aggregati: il prezzo medio ponderato delle operazioni aggregate.*

*Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo, compresa, se necessaria, la valuta del prezzo, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]*

e) Data dell'operazione *[Data del giorno di esecuzione dell'operazione notificata.*

*Utilizzare il formato ISO 8601: AAAA-MM-GG; ora UTC.]*

f) Luogo dell'operazione *[Nome e codice di identificazione della sede di negoziazione ai sensi della MiFID, dell'internalizzatore sistematico o della piattaforma di negoziazione organizzata al di fuori dell'Unione in cui l'operazione è stata effettuata come definiti dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottata a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014, o*

*se l'operazione non è stata eseguita in una delle sedi di cui sopra, riportare «al di fuori di una sede di negoziazione».]*

<sup>(1)</sup> Regolamento delegato (UE) 2016/522 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione di taluni organismi pubblici e delle banche centrali di paesi terzi, gli indicatori di manipolazione del mercato, le soglie di comunicazione, l'autorità competente per le notifiche dei ritardi, il permesso di negoziare durante periodi di chiusura e i tipi di operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione soggette a notifica (cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale).

**ALLEGATO E**

**FILING MODEL RE**  
**Allegato 6 del Regolamento Emittenti**

**Modello di notifica e di comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate da chiunque detiene azioni in misura almeno pari al 10 per cento del capitale sociale, nonché ogni altro soggetto che controlla l'emittente quotato**

<b>1</b>	<b>Dati relativi al soggetto che detiene azioni in misura almeno pari al 10 per cento o che controlla l'emittente quotato o alla persona strettamente legata</b>	
a) <sup>3</sup>	Nome	<i>Per le persone fisiche:</i> Nome: Cognome:  <i>Per le persone giuridiche:</i> Denominazione:
<b>2</b>	<b>Motivo della notifica</b>	
a)	Motivo della notifica	<i>Soggetto che detiene azioni in misura almeno pari al 10 per cento dell'emittente quotato:</i> <input type="checkbox"/>  <i>Soggetto che controlla l'emittente quotato:</i> <input type="checkbox"/>  ----- <i>Soggetto strettamente legato</i> <input type="checkbox"/>  Indicare che la notifica riguarda una persona strettamente legata a:  <i>Per le persone fisiche:</i> Nome: Cognome:  <i>Per le persone giuridiche:</i> Denominazione:
b) <sup>4</sup>	Notifica iniziale/modifica	Notifica iniziale: <input type="checkbox"/>

<sup>3</sup> *Dati relativi al soggetto che effettua l'operazione*

*[Per le persone fisiche: nome e cognome.]*

*[Per le persone giuridiche: denominazione completa, compresa la forma giuridica come previsto nel registro in cui è iscritta, se applicabile.]*

		Modifica della precedente notifica Motivo della modifica:					
<b>3</b>	<b>Dati relativi all'emittente</b>						
a) <sup>5</sup>	Nome						
b) <sup>6</sup>	LEI						
<b>4</b>	<b>Dati relativi all'operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo di operazione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate</b>						
a)	Descrizione dello strumento finanziario, tipo di strumento  Codice di identificazione						
b) <sup>7</sup>	Natura dell'operazione						
c) <sup>8</sup>	Prezzo/i e volume/i	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Prezzo/i</th> <th>Volume/i</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Prezzo/i	Volume/i		
Prezzo/i	Volume/i						
d) <sup>9</sup>	Data dell'operazione						
e)	Luogo dell'operazione	Nome della sede di negoziazione: Codice di identificazione:  «Al di fuori di una sede di negoziazione»: <input type="checkbox"/>					

<sup>4</sup> [Indicare se si tratta di una notifica iniziale o della modifica di una precedente notifica. In caso di modifica, spiegare l'errore che viene corretto con la presente notifica.]

<sup>5</sup> [Nome completo dell'entità.]

<sup>6</sup> [Codice identificativo del soggetto giuridico, conforme al codice LEI di cui alla norma ISO 17442.]

<sup>7</sup> [Acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio].

<sup>8</sup> [Se più operazioni della stessa natura vengono effettuate nello stesso giorno e nello stesso luogo, indicare in forma aggregata il volume complessivo e il prezzo medio ponderato di dette operazioni].

<sup>9</sup> [Data del giorno di esecuzione dell'operazione notificata. Utilizzare il formato ISO 8601: AAAA-MM-GG; ora UTC.]